



ORDINANZA N 23 DEL 19/01/2024

Ufficio:Corpo Polizia Locale

OGGETTO: MISURE PER DISCIPLINARE LA SOMMINISTRAZIONE, LA VENDITA ED IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE PER GARANTIRE LA QUIETE PUBBLICA , IL DECORO E LA VIVIBILITA' URBANA E PER PREVENIRE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO COMUNALE IN CONCOMITANZA CON IL LUNA PARK E LA FIERA DELLA MADONNA DELLE LACRIME 2024

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/2001 "legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che le ordinanze contingibili e urgenti hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti e modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali", come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana;
- in concomitanza con il Luna Park e la fiera della Madonna delle Lacrime, nel territorio comunale, presso il polo fieristico ed in prossimità della fiera, diverse persone, si ritrovano al fine di incontrarsi e trascorrere insieme il loro tempo libero;
- tale fenomeno, avuto riguardo al numero delle persone e delle attività commerciali presenti, ha, tuttavia, fatto riscontrare alcuni elementi di criticità concernenti in particolare i profili della tutela acustica, del decoro e vivibilità urbana;
- di particolare rilievo appare il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi sul suolo, arrecando un danno al decoro cittadino ed un pericolo per i passanti, rendendo, inoltre, difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio di raccolta rifiuti;

CONSIDERATO CHE:

- l'abbandono di contenitori di bevande è collegato sia alla somministrazione o vendita dei pubblici esercizi, presenti in zona, di bevande in contenitori di vetro, che sovente vengono consumate al di fuori dei suddetti esercizi e subito dopo abbandonati su strade e piazze, sia al consumo di bevande alcoliche acquistate altrove e appositamente trasportate per il consumo nei luoghi in oggetto a cura degli stessi consumatori, i quali successivamente, senza alcun riguardo per il decoro e la vivibilità urbana e creando situazioni di grave incuria e degrado del territorio, abbandonano i contenitori ovunque nei luoghi di ritrovo;
- l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale valore può risultare compromesso dal fenomeno dell'abbandono dei contenitori di vetro sulle aree pubbliche e del



consumo di alcolici da parte di minori, con conseguenze penalizzanti per i residenti e tutti gli altri frequentatori delle medesime aree;

TENUTO CONTO:

- che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, con la conseguenza di non potere liberamente ed appieno fruire degli spazi urbani;
- delle recenti azioni di grande disvalore prodotte da gruppi di ragazzi nei comuni vicini;

PRESO ATTO CHE:

- i comportamenti sopra indicati rendono evidente la necessità di interventi finalizzati a prevenire e reprimere atteggiamenti e condotte scorretti e prevaricanti, legati all'uso di sostanze alcoliche;
- la concentrazione di persone e pubblici esercizi nell'area in oggetto rende difficoltosa la individuazione di responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti;

RITENUTO, per le ragioni in premessa specificate, che:

- sussista la necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'assunzione di sostanze alcoliche;
- tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini residenti o frequentatori abituali delle aree in oggetto, i quali lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla tranquillità;
- per le ragioni già esposte sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla attualità delle esigenze di prevenzione e repressione dei fenomeni descritti;

VISTI:

- l'art. 3, comma 1 lett. d) del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, secondo cui "Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere e d è permesso tutto ciò che espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale";
- l'art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, in base la quale "secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri



vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali”;

DATO ATTO che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e dell'ambiente e, pertanto, pienamente coerenti rispetto al dettato di cui alla sopra citata normativa, nonché dell'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di origine sociale, ambientale e culturale, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei residenti, dei frequentatori delle aree in oggetto e dei passanti, nonché della tutela dell'ambiente;

VISTO l'art. 50, comma 1 del D.lgs. 267/2000 secondo cui “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

VISTI inoltre:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 48/2017;
- la Legge n. 689/81;
- il R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

a partire dal giorno **03 FEBBRAIO 2024 e fino al giorno 10 MARZO 2024**

1. ai titolari o gestori di

- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
- attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non;

che operano sul territorio del Comune di Treviglio nell'area delimitata dalle strade Baslini, Piave, Curletti, Redipuglia, Calvenzano, denominata d'ora in poi “AREA LUNA PARK”:

➤ **IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI TIPO DI ALIMENTO O BEVANDA IN CONTENITORI DI VETRO, ESCLUSE LE BEVANDE COMPRESSE NELLE CONSEGNE A DOMICILIO.**



2. A chiunque si trovi nell'AREA LUNA PARK

➤ **IL DIVIETO DI DETENERE, DEPOSITARE ANCHE TEMPORANEAMENTE, ABBANDONARE O DISPERDERE SUL SUOLO PUBBLICO, CONTENITORI, BOTTIGLIE, BICCHIERI O ALTRI RIFIUTI CHE PREGIUDICHINO LA SICUREZZA DEI CITTADINI E IL DECORO URBANO.**

3. Ai minori degli anni 18 che si trovino nell'AREA LUNA PARK

➤ **IL DIVIETO DEL CONSUMO, SU AREE PUBBLICHE O SU AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO, DI BEVANDE ALCOLICHE.**

ALTRESÌ ORDINA CHE NEI GIORNI 29 FEBBRAIO 2024 E 03 MARZO 2024

1. ai titolari o gestori di:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
- attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non;

che operano sul Viale De Gasperi e sulle strade (entrambi i lati) che formano la circonvallazione interna (Viali Battisti, Del Partigiano, Filagno, Oriano, Cavour e le Piazze del Popolo, Insurrezione, Cameroni) e nell'area ricompresa nella stessa circonvallazione interna (centro storico) del Comune di Treviglio, denominata d'ora in poi "AREA FIERA":

➤ **IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI TIPO DI ALIMENTO O BEVANDA IN CONTENITORI DI VETRO, AD ECCEZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA AUTORIZZATE, ESCLUSE LE BEVANDE COMPRESSE NELLE CONSEGNE A DOMICILIO;**

➤ **L'OBBLIGO DI POSIZIONARE IDONEI CONTENITORI PER IL DEPOSITO DI BICCHIERI DI PLASTICA ED ALTRI RIFIUTI, CHE NON DOVRANNO ESSERE ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO;**

➤ **L'OBBLIGO, PRIMA DELLA CHIUSURA SERALE DELL'ATTIVITÀ, DI EFFETTUARE UN'ACCURATA PULIZIA DEGLI SPAZI ANTISTANTI I PROPRI LOCALI (INCLUSI STRADA, MARCIAPIEDE, ECC.) E DELLE AREE UTILIZZATE PER GLI ALLESTIMENTI ESTERNI CON TAVOLI E SEDIE, RISPETTANDO LE REGOLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI;**

➤ **AI TITOLARI O GESTORI DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI ADOPERARE LA MASSIMA ACCORTEZZA AI FINI DI EVITARE CHE GLI AVVENTORI ESCANO ALL'ESTERNO DEL PUBBLICO ESERCIZIO E AREE DI PERTINENZA CON CONTENITORI DI VETRO.**



A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e controllo.

2. A chiunque si trovi nell'AREA FIERA:

➤ **IL DIVIETO DI DETENERE, DEPOSITARE ANCHE TEMPORANEAMENTE, ABBANDONARE O DISPERDERE SUL SUOLO PUBBLICO, CONTENITORI, BOTTIGLIE, BICCHIERI DI VETRO O ALTRI RIFIUTI CHE PREGIUDICHINO LA SICUREZZA DEI CITTADINI E IL DECORO URBANO;**

3. ai minori degli anni 18 che si trovino nell'AREA FIERA:

➤ **IL DIVIETO DEL CONSUMO, SU AREE PUBBLICHE O SU AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO, DI BEVANDE ALCOLICHE.**

L'inosservanza della presente Ordinanza rappresenta un illecito amministrativo ed è sanzionato, ai sensi dell'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000, con la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio a termini di legge ed inviata ai mezzi di informazione.

IL SINDACO
Juri Fabio IMERI